

74

# **Ordinanza municipale relativa alle indennità per mansioni speciali nel corpo di polizia comunale**

**Città di Bellinzona**

Il Municipio di Bellinzona, visto in particolare l'art. 45 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune e delle sue aziende municipalizzate del 20 febbraio 1990,

decreta:

### **Art. 1 Delimitazione del campo di applicazione**

In deroga all'Ordinanza municipale per il lavoro notturno, domenicale e festivo regolari ed altre mansioni speciali del 16.12.1991, relativamente ai dipendenti del Corpo di polizia comunale valgono le seguenti prescrizioni.

### **Art. 2 Corsi di formazione e aggiornamento**

Sono concesse le seguenti retribuzioni speciali:

- |                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| a) giornata intera di 8 ore : | fr. 50.00 |
| b) mezza giornata di 4 ore:   | fr. 25.00 |

### **Art. 3. Appartenenza all'Unità di Mantenimento Ordine (MO)**

Per l'appartenenza all'unità di mantenimento ordine è riconosciuta un'indennità mensile di fr. 100.00.

### **Art. 4 Impiego di Mantenimento Ordine**

Per ogni impiego di mantenimento ordine, sono riconosciute le seguenti indennità:

- |                 |           |
|-----------------|-----------|
| a. agente:      | fr. 25.00 |
| b. capogruppo:  | fr. 35.00 |
| c. caposezione: | fr. 50.00 |

### **Art. 5 Istruttori**

Agli istruttori con brevetto riconosciuto dall'Istituto svizzero di polizia è riconosciuta un'indennità annua di fr. 600.00; tale indennità non è cumulabile in caso di più brevetti.

### **Art. 6 Agenti di unità cinofila**

Agli agenti di unità cinofila, pure appartenenti al gruppo cinofilo della polizia cantonale, sono riconosciute le stesse indennità previste dalla specifica regolamentazione della polizia cantonale.

### **Art. 7 Indennità per vestiario civile**

Agli agenti dell'ufficio stupefacenti, alcolismo e sicurezza sociale, è riconosciuta un'indennità annua di fr. 500.00 per vestiario civile.

### **Art. 8 Maggior rischio**

A tutti gli appartenenti al corpo di polizia, salvo il Comandante, il personale amministrativo e gli ausiliari di polizia, è riconosciuta un'indennità mensile di "maggior rischio" di fr. 300.00.

### **Art. 9 Disposizione speciale**

L'indennità prevista dall'art 8 che precede verrà conglobata nello stipendio in caso di riclassificazione della funzione e, in tal caso, verrà dunque a decadere.

### **Art. 10 Norma finale**

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

**Adottata con risoluzione municipale no. 1340 del 22 dicembre 2011**

**Pubblicata all'Albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 2 gennaio 2012 al 16 gennaio 2012**